



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 27/06/2024

OGGETTO: CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI: FISSAZIONE DEI CRITERI

L'anno **2024** addì **27** del mese di **Giugno** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTA
BONFADINI LAURA	Sindaco	SI
MARCIONI MARIA IVANA	Vice Sindaco	SI
POLES ANGELO	Assessore	SI
CASSANI ROBERTO	Assessore	Si, in modalità videoconferenza
		Presenti: 4 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA .

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI:
FISSAZIONE DEI CRITERI**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione G.C. n. 28 in data 10.03.2015, sono stati definiti gli indirizzi operativi per la concessione della rateizzazione del pagamento di somme di natura patrimoniale o tributaria stabilendo in particolare che per importi complessivi superiori a €. 25.000 la dilazione è subordinata alla presentazione di un'idonea garanzia fideiussoria;

Considerato che sono emerse delle difficoltà nell'applicazione di detta deliberazione GC n. 28/2015 in quanto è stato manifestato dagli Utenti/contribuenti l'impossibilità di individuare un fideiussore disponibile a garantire il debito e quindi l'impossibilità di accedere alla rateizzazione per importi elevati che sono quelli per i quali si riscontrano le maggiori difficoltà di pagamento;

Ritenuto necessario, quindi, modificare la deliberazione GC n. 28/2015 e quindi approvare, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative, ulteriori indirizzi operativi mirati a consentire agli uffici comunali la rateizzazione del pagamento di somme relative al recupero delle entrate di natura patrimoniale summenzionate, al fine di agevolare il superamento del momento di crisi economica in cui versa l'utente richiedente la rateizzazione;

Richiamato: l'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160, precisamente i seguenti commi:

- comma 796 "*In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:*
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;*
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;*
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;*
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;*
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;*
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili";*
- comma 800 "*In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione";*
- comma 801 "*Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";*

Definiti quindi gli indirizzi operativi come qui di seguito riportato:

- ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili il Funzionario Responsabile su specifica istanza del contribuente può concedere una dilazione in un massimo di 72 rate mensili, tenendo conto di norma delle seguenti fasce di rateizzazione:

		N. RATE MENSILI
sino	ad € 100,00	Nessuna rateazione
da € 100,01	ad € 500,00	Fino a 4 rate mensili
da € 500,01	ad € 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01	ad € 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
da € 6.000,01	ad € 10.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
da € 10.000,01	ad € 20.000,00	Da 37 a 72 rate mensili
Oltre € 20.000,00		72 rate mensili

- il provvedimento è subordinato alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento del debito nei termini ordinari richiesti dal Comune. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente 28/09/2000, n. 445 che attesti e motivi le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà;
- nel caso in cui l'importo della rata sia superiore ad un quinto del reddito familiare mensile netto, la rata sarà commisurata a tale parametro previa ulteriore presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- nel caso in cui il debitore dimostri una situazione di grave difficoltà, legata alla congiuntura economica ed indipendente dalla propria volontà, possono essere concordate n. 72 rate (sei anni). Perché sia concesso il piano di rateizzazione straordinario devono pertanto ricorrere congiuntamente le condizioni di oggettiva impossibilità a rispettare il piano di rateizzazione ordinario e la solvibilità del debitore. La valutazione di tali condizioni non è discrezionale, ma subordinata al valore della rata, sostanzialmente in base al rapporto fra quanto dovuto e la concreta possibilità di pagare. La maggiore rateizzazione si avrà pertanto:
- per le persone fisiche e le imprese individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio, quando la rata è superiore del 20% rispetto al reddito mensile del richiedente e della sua famiglia, quale certificato attraverso il modello ISEE;
- per i titolari di partita IVA quando la rata è superiore del 10% al valore della produzione, rapportato su base mensile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione rispetto a quanto previsto la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino, ad un massimo di 72 rate mensili;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questa giunta comunale per effetto del disposto di cui all'art.42, all'art. 48 ed all'art. 107 del TUEL in quanto “espressione tipica del potere di indirizzo non ricadente nella competenza del Consiglio comunale, né rientrante nei poteri e competenze assegnate ai dirigenti dal comma 2 dell'art. 107”;

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione e sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, in relazione ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione finanziaria economica e patrimoniale, ai sensi dell'art 49 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa da intendersi per integralmente riportata anche se materialmente non ritrascritta;
2. Di modificare la deliberazione G.C. n. 28 del 10/03/2015 e conseguentemente approvare i seguenti indirizzi operativi in merito alla concessione della rateizzazione del pagamento di somme di natura patrimoniale e tributaria:
 - ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili il Funzionario Responsabile su specifica istanza del contribuente può concedere una dilazione in un massimo di 72 rate mensili, tenendo conto di norma delle seguenti fasce di rateizzazione:

		N. RATE MENSILI
sino	ad € 100,00	Nessuna rateazione
da € 100,01	ad € 500,00	Fino a 4 rate mensili
da € 500,01	ad € 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01	ad € 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
da € 6.000,01	ad € 10.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
da € 10.000,01	ad € 20.000,00	Da 37 a 72 rate mensili
Oltre € 20.000,00		72 rate mensili

- il provvedimento è subordinato alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento del debito nei termini ordinari richiesti dal Comune. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente 28/09/2000, n. 445 che attesti e motivi le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà;
- nel caso in cui l'importo della rata sia superiore ad un quinto del reddito familiare mensile netto, la rata sarà commisurata a tale parametro previa ulteriore presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- Nel caso in cui il debitore dimostri una situazione di grave difficoltà, legata alla congiuntura economica ed indipendente dalla propria volontà, possono essere concordate n. 72 rate (sei anni). Perché sia concesso il piano di rateizzazione straordinario devono pertanto ricorrere congiuntamente le condizioni di oggettiva impossibilità a rispettare il piano di rateizzazione ordinario e la solvibilità del debitore. La valutazione di tali condizioni non è discrezionale, ma subordinata al valore della rata, sostanzialmente in base al rapporto fra quanto dovuto e la concreta possibilità di pagare. La maggiore rateizzazione si avrà pertanto:
 - Per le persone fisiche e le imprese individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio, quando la rata è superiore del 20% rispetto al reddito mensile del richiedente e della sua famiglia, quale certificato attraverso il modello ISEE;
 - Per i titolari di partita IVA quando la rata è superiore del 10% al valore della produzione, rapportato su base mensile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1;
 - In caso di comprovato peggioramento della situazione rispetto a quanto previsto la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino, ad un massimo di 72 rate mensili

3. il Funzionario Responsabile stabilisce il numero delle rate in cui suddividere il debito, in ragione dell'entità dello stesso e delle possibilità di pagamento, rispettando il limite massimo di rate previsto nel precedente punto a), dandone contestuale comunicazione al Settore Finanziario del Comune;
4. sull'importo dilazionato maturano interessi nella misura pari al saggio legale stabilito da Decreto Ministeriale;
5. il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza del beneficio delle rateizzazioni e l'obbligo del pagamento dell'intero importo dovuto in unica soluzione entro 30 giorni dall'accertamento dell'insolvenza, sotto pene degli atti esecutivi.
6. Ogni altro provvedimento precedentemente adottato a tal fine, si intende abrogato con l'adozione del presente atto;

Quindi,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000



Pareri

COMUNE DI VITTUONE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 120**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO DI ENTRATE COMUNALI: FISSAZIONE DEI CRITERI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolaritÃ tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2024

Il Responsabile di Settore

SARA BALZAROTTI

Parere Contabile

In ordine alla regolaritÃ contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

SARA BALZAROTTI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 27/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

PUBBLICAZIONE

(art. 124 TUEL D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(art. 125 TUEL D.Lgs n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi , giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI
FRANCESCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 TUEL D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che al suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento È stato firmato da:

LAURA BONFADINI in data 04/07/2024
FRANCESCA GIUNTINI in data 04/07/2024